RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 34

Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita' di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e' da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto. In caso di affidamento della gestione a societa' in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Titolo	VI — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-201-2022/art-34-disposizioni-di-coordinamento-in-materia-di-farmacie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it